



COMUNE DI GAGGIO MONTANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano

Tel 0534/38003 Fax 0534/37666

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 25/06/2020

OGGETTO: PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA SCADENZA RATA ACCONTO IMU ANNO 2020

L'anno 2020 ,il giorno 25 del mese di Giugno alle ore 12:00, nella solita sala delle adunanze, il SINDACO ha convocato il Consiglio Comunale , previa l'osservanza di quanto disposto dall'art. 73 del D.L. n° 18 in data 17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo sono presenti:

Fatto l'appello nominale risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	(P) PRESENTE (A) ASSENTE	(F) FAVOREVOLE (C) CONTRARIO	SCRUTATORE
TANARI MARIA ELISABETTA	SINDACO	P	F	
MALAVOLTI MAURIZIO	VICE SINDACO	P	F	
INSARDA' CAMILLA	ASSESSORE	A		
DELLA TORRE ENRICO	ASSESSORE	P	F	X
GUIDOTTI ALESSANDRO	ASSESSORE	P	F	
BIAGIOLI LUCA	CONSIGLIERE	P	F	X
BARTOLONI TIZIANO	CONSIGLIERE	P	F	
GWIAZDA PAOLO MARCO	CONSIGLIERE	P	F	
MELLINI MANUELA	CONSIGLIERE	P	F	X
RIGHI MARIA LUISA	CONSIGLIERE	P	F	
MANZALINI MIRELLA	CONSIGLIERE	A		
BRASA MASSIMO	CONSIGLIERE	A		
CAPPELLI EZIO	CONSIGLIERE	A		

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Piera Nasci .

In qualità di Sindaco, la Sig.ra Maria Elisabetta Tanari assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art. 39, comma 2, D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267, porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti necessari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della Giunta Comunale (Delibera di Giunta n. 53 del 09/06/2020)

Premesso che:

- con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;
- diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per l'impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della propria attività;
- la grave crisi economica dovuta all'emergenza da COVID-19 ha determinato in molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell'IMU entro i termini previsti dalla legge.

Considerato che:

- l'art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, dispone che *«in deroga all'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre»*;
- il citato comma 762 dispone altresì che *«in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote»* deliberate per il 2020 dal Comune;
- l'art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano con proprio regolamento *«stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari»*;
- l'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, dispone che *«Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale»*;
- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che *«per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto seguente:
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*.

Richiamata la risoluzione Ministero economia e finanze n. 5/DF del 08/06/2020 avente ad oggetto "Differimento dei termini di versamento dei tributi locali – Emergenza epidemiologica Covid-19 – Quesiti" dalla quale si evince che il Comune non può decidere differimenti di versamento relativamente alla quota IMU statale prevista per gli immobili di categoria D.

Ritenuto che:

- il Comune possa, ai sensi dell'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamenti effettuati entro una certa data, individuata dalla delibera consigliare, avente natura regolamentare;
- in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di corrispondere la prima rata dell'IMU relativa al 2020 entro il 16 settembre 2020, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi a pena di decadenza entro la scadenza del saldo, su modello predisposto dal Comune (ad esclusione della quota statale sugli immobili di categoria D);
- la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell'Organo di revisione, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000.

Ritenuto, pertanto, di non differire il termine di versamento relativo alla prima rata dell'IMU 2020 e di prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi per i contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-19 e che effettuano il versamento della rata di acconto IMU entro il 16 settembre 2020.

Dato atto che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, trattandosi solo di una disapplicazione di sanzioni e interessi a quei soggetti che effettueranno il versamento entro il 16 settembre 2020 perchè hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-19.

Acquisito il parere dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000.

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

A) di non differire la scadenza dell'acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020;

- B) di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi (ad esclusione della quota stato sugli immobili di categoria D) nel caso di versamento dell'acconto IMU 2020 entro il 16 settembre 2020, ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-19, da attestarsi entro la scadenza del saldo, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune, come da allegato;
- C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020;
- D) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

DICHIARA

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerando la necessità di garantire un'adeguata informazione ai contribuenti.

Letto approvato e sottoscritto.

F.to digitalmente
IL PRESIDENTE

Maria Elisabetta Tanari

F.to digitalmente
IL SEGRETARIO/ F.F.

Piera Nasci

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

In applicazione degli articoli 124, comma 1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ssp.mn., la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi partire dal 14/07/2020.

Data 14/07/2020

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione
Chiara Tonielli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/06/2020 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000

Il sottoscritto funzionario pubblico attesta, in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.), la conformità del presente atto riprodotto in modalità cartacea all'originale redatto in modalità digitale che è stato predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle vigenti regole tecniche.

,

Il pubblico ufficiale competente